



Allegato A) al n. 23488 di Racc.

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE MATERA - BASILICATA 2019"

Art. 1

Costituzione - sede - denominazione

E' costituita una Fondazione denominata "Fondazione di partecipazione Matera - Basilicata 2019", in appresso indicata come "Fondazione".

La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "Matera-Basilicata 2019".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate.

La Fondazione ha sede legale in Matera, presso il Palazzotto del Casale - via Madonna delle virtù. Con delibera del Consiglio di Amministrazione, la Fondazione può modificare la propria sede, ed istituire anche altrove uffici amministrativi e di rappresentanza.

Art. 2

Scopi

La Fondazione ha la finalità di attuare le linee di intervento delineate nel dossier di candidatura di Matera al titolo di Capitale Europea della Cultura 2019 (di seguito "dossier"), al fine di consolidare il posizionamento acquisito da Matera e dalla Basilicata a livello europeo nel settore della creatività e di diventare una piattaforma culturale per il Mezzogiorno d'Europa.

In particolare, la Fondazione persegue gli obiettivi definiti nel dossier di candidatura:

- attrarre e valorizzare la creatività attraverso nuovi talenti ed investimenti,
- attuare un nuovo modello di cittadinanza culturale di dimensione europea fondato sulla co-creazione, coproduzione e condivisione di pratiche artistiche,
- favorire l'inclusione sociale attraverso l'arte e la cultura,
- promuovere l'innovazione sociale, tecnologica e culturale.

Al fine di attuare le linee strategiche delineate nel dossier di candidatura di Matera al titolo di Capitale Europea della Cultura 2019, la Fondazione:

- 1) si avvale della collaborazione di strutture regionali, agenzie, fondazioni, soggetti in house ed enti di partecipazione pubblica, che operano nei settori d'interesse della Fondazione e che condividono finalità ed obiettivi, nel rispetto delle reciproche autonomie e funzioni;
- 2) si raccorda e sviluppa sinergie e collaborazioni anche con altri organismi privati, che operino nei settori d'interesse della Fondazione o che ne condividano lo spirito e le finalità.

Registrato a Potenza
il
n.
ser.

In particolare, la Fondazione, attua le seguenti attività funzionali alle linee di intervento inserite nel dossier:

- a) gestisce i progetti intrinseci e le attività conseguenti;
- b) promuove e organizza eventi, manifestazioni collegati e funzionali alle attività del dossier;
- c) promuove la ricerca di partnership con soggetti pubblici e privati sia nazionali che internazionali per sollecitare e raccogliere finanziamenti e sponsorizzazioni relativamente alle azioni inserite nel dossier;
- d) effettua studi, ricerche ed analisi di fattibilità funzionali al dossier;
- e) realizza iniziative di animazione territoriale al fine di informare e sensibilizzare sulle azioni promosse e realizzate;
- f) realizza azioni di supporto e comunicazione delle attività realizzate;
- g) stipula e gestisce ogni tipo di contratto o convenzione con soggetti pubblici e/o privati che sia considerato utile per il raggiungimento delle finalità della Fondazione;

3) La Fondazione, per la sua natura:

- a) non ha scopo di lucro e non può distribuire utili;
- b) può costituire e partecipare ad associazioni, società, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- c) svolge, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di natura commerciale, purché non in contrasto con le finalità e con i valori riconosciuti negli statuti dei Fondatori;
- d) amministra e gestisce i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti.

Art. 3

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del codice civile e della legislazione speciale in materia.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, Partecipanti e Sostenitori;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, che, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, possono essere destinati a incrementare il patrimonio.

Art. 5

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, Partecipanti e Sostenitori;
- da contributi e finanziamenti attribuiti dallo Stato, dall'Unione europea, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art 6

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali, in quanto compatibili. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori
- Partecipanti
- Sostenitori

Art. 8

Fondatori

Sono Fondatori i seguenti Enti:

- Comune di Matera

- Regione Basilicata
- Provincia di Matera
- Camera di Commercio di Matera
- Università degli studi di Basilicata

I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

Art. 9

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti gli enti pubblici che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono su base pluriennale al Fondo di dotazione e/o al Fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione.

La qualifica di Partecipanti dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, qualora emanato.

Art. 10

Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti una tantum o periodici in denaro, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio d'Amministrazione ovvero con un'equivalente attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di equivalenti beni materiali o immateriali. I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione, previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Sostenitori dura per tutto il periodo per, il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Sostenitori sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo. I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento, qualora emanato.

Art. 11

Partecipanti e Sostenitori esteri

Possono essere nominati Partecipanti anche gli enti o altre istituzioni pubbliche costituite o aventi sede all'estero.

Possono essere nominati Sostenitori anche le persone fisiche di nazionalità straniera e le persone giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni costituiti o aventi sede all'estero.

Art. 12

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Indirizzo decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Partecipanti e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'Art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 13

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Revisore dei conti.

Art.14

Il Consiglio di Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è costituito dai Fondatori, dai Partecipanti e dai Sostenitori, ciascuno dei quali è rappresentato nel seguente modo:

- La Regione Basilicata, il Comune di Matera, la Provincia di Matera, la Camera di Commercio di Matera e l'Università di Basilicata, dai rispettivi legali rappresentanti o loro delegati;
- i Partecipanti da un rappresentante eletto tra loro;
- i Sostenitori da un rappresentante eletto tra loro senza diritto di voto.

Il Consiglio di Indirizzo svolge le seguenti funzioni:

- delibera modifiche dello statuto;
- delibera in merito all'ammissione o all'esclusione dei partecipanti o sostenitori;

- approva il programma di indirizzo annuale e pluriennale proposto dal Consiglio di Amministrazione e ne verifica l'attuazione;
- verifica l'andamento del Programma della Fondazione con cadenza annuale;
- nomina il Presidente della Fondazione, anche al di fuori della compagine dei Fondatori, il Vice Presidente tra i Fondatori, e il Presidente onorario della Fondazione del quale stabilisce la durata.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione con comunicazione scritta trasmessa via posta elettronica almeno sette giorni solari prima di quello fissato. In caso di urgenza, può essere convocato a mezzo posta elettronica con almeno tre giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio di indirizzo viene convocato anche su richiesta della maggioranza dei rappresentanti dei Fondatori.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e della maggioranza dei Fondatori; in seconda convocazione, il Consiglio di Indirizzo è valido qualunque sia il numero dei presenti, fatta salva la presenza della maggioranza dei Fondatori.

Il Consiglio di Indirizzo delibera a maggioranza assoluta dei presenti e con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori che, in caso di modifiche statutarie, dovrà comunque comprendere il voto favorevole dei rappresentanti della Regione Basilicata e del Comune di Matera.

Le riunioni sono presiedute da un Presidente, individuato tra i presenti a ciascuna riunione che nomina un Segretario per la stesura del verbale.

Art. 15

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri:

- il Sindaco pro-tempore del Comune di Matera, o suo delegato;
- il Presidente pro-tempore della Regione Basilicata, o suo delegato;
- il Presidente della Provincia di Matera o suo delegato;
- il Presidente della Camera di Commercio di Matera o suo delegato;
- il rappresentante legale dell'Università di Basilicata o suo delegato.

Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da sei membri nel caso in cui il Presidente della Fondazione fosse soggetto esterno alla compagine dei Fondatori.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica, comprensiva dei rappresentanti della Regione Basilicata e del Comune di Matera.

Il membro del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Il Consiglio d'Amministrazione provvede a:

- stabilire annualmente il Programma annuale di indirizzo strategico dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- approvare il Piano di attività annuale e pluriennale della Fondazione;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- nominare il Direttore Generale della Fondazione, fissarne la durata e il compenso ed eventualmente revocarne la nomina;
- nominare l'Organo di Revisione Contabile;
- determinare, anche annualmente, le quote di adesione dei Fondatori, dei Partecipanti e dei Sostenitori;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
 - approvare il regolamento della Fondazione;
- accertare il verificarsi delle cause di scioglimento della Fondazione e deliberare in merito;
- può determinare gli emolumenti spettanti al Presidente della Fondazione ove fosse soggetto esterno alla compagine dei fondatori;
- approvare la pianta organica e il relativo organigramma;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto.

Può inoltre:

- approvare il codice etico della Fondazione;
- istituire un Comitato scientifico internazionale.

Art. 16

Convocazione e funzionamento del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione ed entro il 30 giugno successivo per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce inoltre tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere invitati il revisore dei conti e il Direttore Generale, senza diritto di voto. I verbali vengono redatti dalla persona designata dal Presidente della riunione che assume le funzioni di segretario.

La convocazione deve essere fatta con avviso spedito almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza a mezzo di posta elettronica o, in caso di comprovata urgenza con preavviso di almeno un giorno a mezzo posta elettronica.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In tal caso, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità, ove il Presidente sia esterno alla compagine dei fondatori, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

Le deliberazioni concernenti la nomina e l'eventuale revoca del Direttore Generale, l'approvazione del bilancio, lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Fondatori, ed in ogni caso con il voto favorevole dei legali rappresentanti della Regione Basilicata e del Comune di Matera.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione cui partecipino tutti i componenti sono valide anche in difetto di formale convocazione.

Art. 17

Presidente della Fondazione

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito, a tutti gli effetti, dal Vicepresidente.

Art. 18

Direttore Generale

Il Direttore Generale coordina e cura l'esecuzione delle attività della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza sulla base degli indirizzi generali, del piano generale e dei piani operativi e dei bilanci deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare il Direttore Generale provvede a:

- curare la gestione organizzativa e amministrativa della

Fondazione;

- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, nonché agli atti del Presidente;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- collaborare con il Presidente per il raggiungimento dello scopo della Fondazione;
- gestire e coordinare le risorse umane di cui la Fondazione si avvale;
- svolgere le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione demandategli dal Consiglio di amministrazione;
- coordinare e sovrintendere gli indirizzi strategici di attività assegnati ai Direttori operativi, verificando il raggiungimento degli obiettivi determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale ha poteri di firma nell'ambito delle funzioni e dei poteri attribuitigli dal presente Statuto.

La Fondazione opera avvalendosi di personale proprio o proveniente dagli Enti Fondatori.

Art. 19

Presidente Onorario

Il Presidente onorario è figura altamente rappresentativa della mission della Fondazione in ambito culturale, garante dell'autorevolezza della stessa nel contesto nazionale, europeo ed internazionale.

E' nominato tra personalità di riconosciuto prestigio culturale in ambito anche nazionale e per accertati meriti scientifici e professionali e potrà esercitare funzione consultiva nel Consiglio d'Indirizzo e nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente al fine di meglio orientare gli indirizzi strategici ed operativi della Fondazione.

Art. 20

Organo di revisione contabile

Il revisore dei conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione, scegliendo tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.

Il revisore dei conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Il revisore dei conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il revisore dei conti resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

Il Consiglio di Amministrazione può optare, in luogo della nomina di un revisore dei conti per la nomina di un Collegio di Revisori composto di tre membri nominati tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili.

Art. 21

Durata

La Fondazione ha durata fino al 31 dicembre 2022, a condizione che siano state regolarmente adempiute tutte le obbligazioni assunte in relazione al raggiungimento dello scopo di cui al presente statuto e dopo l'approvazione del rendiconto finale.

La durata della Fondazione è collegata all'arco temporale in cui si attuerà la strategia culturale delineata nel dossier di candidatura (2015-2020) e alla esigenza di gestire, monitorare e valutare gli esiti e gli impatti della strategia stessa.

La Fondazione può comunque essere prorogata per volontà unanime dei Fondatori per il perseguimento delle sue finalità e scopi.

Art. 22

Scioglimento

La Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che ne nomina il liquidatore, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio in caso di suo scioglimento per qualunque causa, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 23

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Art. 24

Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati. Gli organi nominati resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina, comunque non oltre la durata del loro mandato nell'Ente di provenienza.

FIRMATO: Maurizio Marcello Claudio Pittella, Raffaello Giulio De Ruggieri, Francesco De Giacomo, Angelo Tortorelli, Aurelia Sole, Maria Pia Lavieri teste, Francesca Liscio teste, Antonio Di Lizia Notaio segue sigillo